



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

Area Servizi Affari Generali – Ufficio di Polizia Municipale

Area Tecnica

ORDINANZA n. 55 del 03.11.2018

OGGETTO:	SERVIZIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO COMUNALE – VIGILANZA AMBIENTALE Direttive in ordine all'applicazione della vigente normativa nazionale, regionale e del regolamento comunale del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani assimilati approvato con D.C.C. n. 60 del 22/07/2016 e relative ordinanze. Ordinanza sindacale contro il divieto di abbandono rifiuti.
-----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Montagnareale, in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti normative regionali e nazionali, ha promosso negli anni il sistema di raccolta dei rifiuti attraverso il sistema "porta a porta" e mediante la dislocazione di contenitori collocati su tutto il proprio territorio comunale adibiti al conferimento dell'indifferenziato e dell'organico, eccezione fatta per quanti praticano il compostaggio domestico;

DATO ATTO che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali e, pertanto, è un dovere/obbligo civico per tutti i cittadini;

PRESO ATTO che da quando nei Comuni limitrofi (Patti, Librizzi, San Piero Patti, ...) sono stati rimossi i cassonetti stradali, sul territorio del Comune di Montagnareale, si sono verificati e continuano a verificarsi, in questi ultimi giorni in particolare in maniera incontrollata e caotica, episodi di abbandono di rifiuti e materiali che, oltre a deturpare il decoro urbano e del territorio, costituiscono prioritariamente rischio e pericolo per l'igiene pubblica e la sicurezza delle persone;

CONSIDERATO che occorre salvaguardare l'igiene e la salute pubblica nonché il decoro del Comune impedendo qualsiasi forma di inquinamento e deterioramento dell'ambiente;

RAVVISATA la necessità di arginare il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti, che provoca l'insorgere di micro-discriminazioni con grave pregiudizio sia dell'igiene e della salute pubblica, sia del decoro urbano e del territorio;

RITENUTO, pertanto, necessario ed inderogabile provvedere in merito mediante l'adozione di un'apposita ordinanza;

RICHIAMATO il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (Testo unico in materia ambientale);

VISTI, in particolare: - l'art.178, il quale dispone che "la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga"; - l'art.192, a norma del quale "l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee"; - l'art.198, il quale attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; - gli artt. 255 e 256, i quali definiscono il sistema sanzionatorio applicabile nelle ipotesi di violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;

VISTI, altresì: - il R.D. 27 luglio 1934, n.1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie; - la Legge 24 novembre 1981, n.689; - la LR 4 maggio 1982, n.19; - l'art.50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267; - il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152;

Visto l'art. 3 comma 6 della LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. (GU Serie Generale n.170 del 24-07-2009 - Suppl. Ordinario n. 128) che testualmente così recita "Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500";

Visto il d.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

ORDINA

- 1) E' vietato, nell'intero territorio comunale, l'abbandono ed il deposito di rifiuti e di materiali di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi e con modalità differenti da quelle stabilite nel Comune di Montagnareale come previsto dalle vigenti disposizioni legislative nazionali, regionali, dai regolamenti comunali e dalla presente ordinanza per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nonché al di fuori degli appositi contenitori;
- 2) E' vietato conferire nei cassonetti presenti sul territorio comunale rifiuti prodotti da utenti residenti in altri Comuni, da attività, anche commerciali, site in altri Comuni, o rifiuti in generale non prodotti sul territorio comunale. Si presumono non prodotti sul territorio comunale i rifiuti conferiti da soggetti residenti, dimoranti o provenienti dall'esercizio di attività con sede al di fuori del Comune di Montagnareale. Il divieto di

abbandono è esteso a tutte le imprese, Enti ed attività che depositano, scaricano ed abbandonano rifiuti e materiali, che sono anch'essi rifiuti, in siti non idonei;

- 3) E' fatto obbligo a tutti gli utenti: - di rispettare i regolamenti vigenti nel Comune di Montagnareale ed, in particolare, l'ordinanza n. 25 del 15/07/2016; - di provvedere a comunicare la necessità di smaltire i rifiuti non conferibili nei cassonetti collocati sul territorio (a titolo esemplificativo e non esaustivo, materiale ferroso, legno, materiale ingombrante, RAEE, ...);
- 4) Alla ditta The Sentinel Security S.r.l., con sede in VIA OPERAI, 16/18, della Frazione Giammoro di Pace del Mela (ME) – CAP 98042, P. IVA 03493190833, di effettuare attività di monitoraggio, con decorrenza immediata e per la durata di giorni 20 anche non consecutivi fatta eccezione per la prima settimana, su tutto il territorio comunale, finalizzata all'applicazione della presente ordinanza e delle ordinanze e regolamenti comunali vigenti in materia di rifiuti, in supporto al locale Comando di Polizia Municipale, con riferimento prioritariamente alla riduzione del fenomeno dell'irregolare conferimento di rifiuti e dell'abbandono incontrollato di rifiuti in genere ivi inclusi i rifiuti ingombranti e i rifiuti contenenti amianto;
- 5) Il sopradetto servizio, fino all'importo di € 3.500,00 iva inclusa, come da proposta e computo di spesa agli atti, dovrà essere svolto dalla ditta con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, veicoli e attrezzature specifici (drone, sistemi di videosorveglianza, ...), mediante organizzazione a suo rischio e dotata delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative in materia di privacy; il personale addetto dovrà essere in possesso della qualifica di Guardia Giurata, secondo quanto stabilito dal T.U. di Pubblica Sicurezza n. 773 e ss.mm.ii. del 18/06/1931 e tale qualifica dovrà essere in corso di validità e per l'intera durata della prestazione. Questo Ente si riserva la facoltà, in ogni momento con preavviso di almeno 24 ore di revocare e/o ridurre l'affidamento del servizio affidato con il presente provvedimento, per intervenute esigenze organizzative. Inoltre, questo Ente si riserva la facoltà di richiedere ulteriori servizi, con preavviso di almeno 48 ore, alle medesime condizioni, in casi di contingenti necessità.

AVVERTE - che, salva ed impregiudicata l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da normative specifiche e, in particolare, dal già menzionato D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, per le violazioni di cui al punto 1 ovvero per chi abbandona o deposita rifiuti o li immette nelle acque superficiali o sotterranee è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 ad euro 3.000,00 e l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi; se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio, come disposto dall'art.255 comma 1 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152; - che per le violazioni di cui al punto 2 è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689; - che per chiunque insozzi le pubbliche vie sarà comunque applicata la sanzione minima di euro 500,00, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge 15 luglio 2009 n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"; oltre al rimborso degli oneri di rimozione dei rifiuti.

Nell'eventualità di abbandono di rifiuti tossici e pericolosi, si procederà ad inoltrare apposita denuncia all'autorità Giudiziaria competente.

DEMANDA al personale delle Forze di Polizia Municipale che ne abbiano titolo, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e di procedere all'accertamento delle eventuali violazioni e all'erogazione delle sanzioni anche a seguito dell'attività svolta dalla ditta predetta.

Ai sensi della vigente normativa avverte che l'ufficio competente è il servizio rifiuti dell'Area Tecnica.

Ai sensi del quarto comma art. 3 Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. avverte: contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034 del 06/12/1971 e s.m.i.) oppure in via alternativa il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta pubblicazione (DPR n. 1199 del 24/11/1971).

Montagnareale li, 02/11/2018

IL SINDACO
Dott. Rosario Sidoti
